



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 5 dicembre 2011

### COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Riccardo Andriani, **Presidente F.F.**, dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 dicembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO HORACIO SPINELLI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl) ▪ (nota N°. 1949/225 pf10-11/AM/ma del 5.10.2011).**

**(128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO SANTARELLI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa) ▪ (nota N°.1977/227 pf10-11/AM/ma del 6.10.2011).**

**(142) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per Federazione estera) ▪ (nota N°. 2069/226 pf10-11/AM/ma del 10.10.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento infligge a Federico Ezequiel Turienzo Jimenes la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare ufficiali in relazione alla violazione di cui all'art. 1 comma 3 CGS; proscioglie i deferiti dagli altri addebiti contestati.

**(148) – APPELLO DEL SIG. GIANLUCA DE ROSE (Presidente della Società Pol. San Lucido) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.D. Territoriale presso il CR Calabria C.U. n. 37 del 13.10.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a De Rosa Gianluca a mesi 6 (sei) di inibizione.  
Nulla per la tassa.

**(149) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DEL SIG. MASSIMO MAROCCHI (dirigente) e DELLA SOCIETÀ IMOLESE CALCIO 1919 SSD Srl, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.D. Territoriale presso il CR Emilia Romagna C.U. n. 15 del 12.10.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il ricorso e conferma integralmente l'impugnata decisione resa dalla Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Emilia-Romagna.